



STATUTO

“ A.Do.S. Lanciano - ODV”

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Organizzazione di volontariato “ Associazione Donatori di Sangue di Lanciano” validamente identificata con la sigla “A.Do.S. Lanciano”, fondata il 21.12.1970 ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n° 8 del 14.1.1994, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Lanciano presso l'Ospedale civile “Floraspe Renzetti” alla via per Fossacesia n. 1.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Lanciano fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'ODV “A.Do.S. Lanciano” nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante



svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'ODV " A.Do.S. Lanciano" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. L. gs.3 Luglio 2017 n.117:

lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Nello specifico l'ODV " A.Do.S. Lanciano" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:

a) promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;

b) sviluppare e coordinare la propaganda del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e degli emocomponenti come dovere civico e di maturità sociale;

c) incrementare lo sviluppo dei Gruppi di donatori di sangue, al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;

d) svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci, per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;

e) operare affinché il servizio trasfusionale in tutte le fasi sia gestito direttamente dall'Ente pubblico preposto;

f) organizzare i donatori di sangue, valorizzarne l'opera e tutelarne l'integrità fisica;

g) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;

h) concordare con gli Enti preposti i programmi di donazione.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti si come previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti



dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese documentate a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017).

L'ODV potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

Soci donatori - sono quelle persone di età non inferiore ai diciotto anni che siano fisicamente idonee alla donazione del sangue o degli emocomponenti e che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio donatore si acquisisce al momento della prima donazione, a seguito della domanda di adesione all'Associazione e del rilascio di tesserino di riconoscimento contenente i dati personali relativi all'attività trasfusionale.

I soci donatori perdono la loro qualifica per dimissioni, per morte, per inattività nelle donazioni per ventiquattro mesi consecutivi senza giustificato motivo, per il raggiungimento dei limiti di età o per ragioni mediche o per esclusione deliberata dal



Consiglio Direttivo per comportamento contrario allo Statuto e, comunque, per atti che danneggiano l'Associazione e suoi membri. A giudizio discrezionale del medico, il donatore può essere accettato anche dopo il raggiungimento dei limiti di età.

I soci che perdono la loro qualifica sono cancellati dall'elenco degli stessi.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e dei Proviviri.

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;



- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Proviviri;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.



Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da sette membri nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il parere avallato del voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

È possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.



Art. 9 - COLLEGIO SINDACALE E DEI PROBIVIRI

Il collegio Sindacale e dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci, e dura in carica quattro anni. Essi hanno il compito di:

norme statutarie e provvedere alla loro interpretazione;

eventuali controversie disciplinari;

controllare la gestione contabile dell'Associazione.

a) tutelare le

b) risolvere

c)

Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati

- donazioni e lasciti testamentari

- rendite patrimoniali

- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017

- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017

- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

- L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige



entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

- **Art. 12 - LIBRI SOCIALI**

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dal Consiglio Direttivo
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e dei Proibiviri e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

- **Art. 13 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà gli eventuali liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

- **Art. 14 - RINVIO**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.



REGOLAMENTO

dell'A.Do.S. Lanciano (O.D.V.)

(a completamento di quanto indicato nello Statuto)

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'A.Do.S. (O.D.V.). Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra. Le norme di questo regolamento così come eventuali emendamenti o aggiunte non hanno effetto retroattivo.

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai Soci dopo l'approvazione delle stesse in occasione di Assemblea ordinaria.

ART. 1 - *Possono iscriversi all'A.Do.S. coloro che abbiano compiuto il 17° anno di età; essi vengono sottoposti al prelievo del sangue al compimento del 18° anno di età.*

ART. 2 - *Le domande di iscrizioni dovranno essere presentate al Presidente; il Consiglio Direttivo può non accettarle con giudizio insindacabile e senza darne motivazione.*

ART. 3 - *L'Assemblea generale dei soci è convocata con avviso scritto almeno sette giorni prima dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza di questi, dal Consiglio Direttivo.*

ART. 4 - *Le decisioni dei vari organi componenti l'Associazione devono essere verbalizzate e sottoscritte:*

a) per il Consiglio Direttivo, dal Presidente;

b) per il Collegio Sindacale e dei Proviviri, dai 3 (tre) Sindaci effettivi;

c) per l'Assemblea dei soci, da chi la presiede e dal segretario verbalizzante.

ART. 5 - *Le elezioni vengono indette dal Presidente dell'Associazione su approvazione del Consiglio Direttivo, dandone avviso ai soci almeno dieci giorni prima.*

Qualora il Consiglio sia decaduto o sia dimissionario, le elezioni sono indette dal solo Presidente o dal Vice Presidente e in mancanza di essi, dal Collegio Sindacale e dei Proviviri.

I componenti il seggio elettorale sono in numero di 3 (tre): il Presidente e due scrutatori. Le schede sono firmate dal Presidente del seggio e da uno dei due scrutatori. Lo spoglio delle schede va fatto nel medesimo giorno delle avvenute elezioni, a meno che gravi ragioni lo impediscano.

In caso di parità di voti riportati, verrà eletto il più anziano come iscrizione e il più giovane di età.



Appendice

Regolamento elettorale

Visti gli articoli 3, 7, 8 e 9 dello Statuto e l'articolo 5 del Regolamento dell'Associazione, *omissis*:

- 1) Sono eleggibili per il Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale e dei Probiviri tutti i soci, anche non più donatori attivi

- 2) Per consentire a tutti i soci aventi diritto di partecipare alle elezioni, il Presidente dell'Associazione provvederà a inviare per posta ai singoli soci la scheda recante la lista dei candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale e dei Probiviri, nei modi indicati dal Regolamento, e l'elenco degli iscritti all'Associazione che abbiano espresso il consenso all'indicazione del proprio nome ex D.L. n. 196/2003.

- 3) Il voto è diretto, libero e segreto. Il voto si esprime tracciando un segno a fianco dei nominativi prescelti tra quelli candidati sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio Sindacale e dei Probiviri. Ogni elettore può votare anche qualunque degli altri aderenti riportandone correttamente nome e cognome sulle apposite righe lasciate in bianco sulla scheda o può sostituire uno o più nomi tra quelli presentati nelle liste con altri nomi scelti fra quelli eleggibili.

- 4) Ogni socio, dopo aver votato, deve restituire la scheda per posta o a mano nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'affrancatura della busta è a carico dell'Associazione.

- 5) Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero dei voti.